Num. 215 — **GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA** — **1862**

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	[illegible]	11
» Provincie del Regno . . . . . »	48	[illegible]	13
» Roma (franco ai confini) . . . . »	50	[illegible]	14

TORINO, Giovedì 11 Settembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . »	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	Termomet. cent. unito al Barom. matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	Term. cent. esposto al Nord matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	Minim. della notte	Anemoscopio matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	Stato dell'atmosfera matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
9 Settembre	743,16	743,08	741,96	+21,3	+25,6	+30,0	+23,0	+23,6	+23,8	+13 8	N.N.O.	S.E.	O.S.O.	Ser. con vap.	Nuvolette	Sereno
10 »	739,96	739,82	738,64	+20,8	+23,8	+25,7	+20,2	+22,8	+23,2	+15,8	N.N.O.	E.N.E.	N.O.	Quasi annuvolato	Quasi annuvolato	Quasi annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 10 SETTEMBRE 1862

Sopra proposta del Ministro dell'Interno S. M. ha fatto le seguenti nomine e disposizioni nel personale della carriera superiore dell'Amministrazione provinciale:

Con Decreti 4 settembre 1862

Sarti dott. Luigi, sottoprefetto a San Severo, traslocato nella stessa qualità a Orvieto;

Righetti avv. Alessandro, id. a Orvieto, id. a San Severo;

Rocco avv. Giuseppe, consigliere di prefettura a Salerno, revocato il precedente R. Decreto 17 agosto che lo poneva a riposo e a far valere i titoli alla pensione, ed invece posto in aspettativa con metà dello stipendio.

Con Decreti 7 settembre 1862

Cordero di Montezemolo marchese Massimo, senatore del Regno, nominato prefetto a Bologna;

Ferrari dott. Scipione, sottoprefetto a Cotrone, nominato consigliere nella prefettura di Girgenti;

Brussi dott. Gaetano, sottoprefetto a Bobbio, traslocato nella stessa qualità a Treviglio;

Bara avv. Gabriele, consigliere di prefettura a Palermo, nominato sottoprefetto a Bobbio;

Maccaluso Vincenzo, consigliere di prefettura a Noto, dispensato da ulterior servizio;

Di Castania marchese Gerardo Bonomo, consigliere di prefettura a Girgenti, nominato sottoprefetto a Cotrone;

Bolla avv. Gaspare, applicato di 1.a classe nel Ministero Interni, nominato consigliere di prefettura a Palermo;

Bianchi avv. Bernardino, cons. agg. nella prefettura di Milano, nominato consigliere di pref. a Noto.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 11 aprile 1859 che istituì alcuni posti gratuiti nei Collegi Nazionali per alunni del corso speciale e tecnico;

Veduto il Regolamento approvato col Reale Decreto 11 aprile 1859;

Veduti gli atti del concorso pubblicato per il conferimento di quelli dei detti posti che saranno disponibili al principio dell'anno scolastico 1862-63, ed il giudizio pronunciato dalla Giunta centrale sindacatrice del risultato degli esami di concorso sostenuto dai petenti,

Decreta:

È conferito un posto gratuito nel Collegio Nazionale di Voghera al giovane Lorenzo Lagomarsino; nel Collegio Nazionale di Genova al giovane Domenico Cordella; e nel Collegio Nazionale di Sassari al giovane Angelo Degioannis.

Torino, il 9 settembre 1862.

Il Ministro
C. MATTEUCCI.

Relazione a S. M. in udienza 24 agosto 1862.

Sire,

La Legge 6 maggio 1862 sulle tasse ipotecarie coll'articolo 22 autorizzò il Governo di V. M. a provvedere con Decreti Reali tanto per le disposizioni occorrenti per la sua applicazione, quanto per regolare gli stipendi degl'Impiegati degli Uffizi ipotecari.

Alla prima parte fu già provveduto col Real Decreto portante la stessa data della legge, col quale fu pubblicato il Regolamento per l'esecuzione della medesima: non rimane quindi che a stabilire un metodo uniforme e proporzionato per la retribuzione degl'Impiegati che prestano l'opera loro negli uffizi suddetti; provvedimento questo reso ancora più necessario dall'essere coll'art. 21 dell'accennata Legge stati aboliti gli emolumenti riscossi in addietro per conto proprio dai Conservatori delle Ipoteche sopra quelle formalità che sono ora soggette a tassa in favore del R. Erario.

Dovendo scegliere un sistema di retribuzione, sarebbe stato desiderabile di attenersi a quello dell'aggio per conservare l'uniformità cogli altri Uffizi incaricati della riscossione delle tasse, e perchè è dimostrato essere questo il sistema più conforme agl'interessi della Finanza; ma l'indole delle operazioni ipotecarie e la poca entità dei proventi che si riscuotono dalle tasse relative non permettevano di adottare esclusivamente la retribuzione ad aggio senza cadere nell'inconveniente o di assegnare un aggio tanto elevato da sembrare una vera compartecipazione all'imposta, o di stabilire un corrispettivo inadeguato all'opera prestata ed alle spese occorrenti.

Convenne quindi attenersi ad un sistema misto, ed approfittando della circostanza che in alcune Provincie i Conservatori delle Ipoteche hanno ancora diritto di riscuotere i proventi non aboliti dall'art. 21 della Legge 6 maggio scorso, e che nelle altre Provincie percepiscono assegni dal Governo per le spese d'ufficio, ed hanno la coadiuvazione di Impiegati stipendiati dallo Stato, si adottò il partito di conservare transitoriamente questo stato di fatto dal quale i Conservatori ritraggono sufficiente compenso delle spese, assegnando poi loro indistintamente un aggio moderato sui proventi, congiunto ad un premio fisso per ogni operazione compiuta onde retribuirli in modo conveniente.

Su queste basi fu disposto il progetto di Decreto che io ho l'onore di sottoporre all'Augusta Vostra firma, e per il quale, sono, a mio giudizio, regolate nel modo più opportuno le competenze degl'Impiegati degli Uffizi ipotecari, salvo introdurre in appresso quelle modificazioni che la pratica potesse suggerire, specialmente quando l'unificazione del sistema ipotecario permetterà di assimilarne completamente gli Uffizi.

Io mi affido quindi di ottenere dalla M. V. l'approvazione del proposto Decreto.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 21 della Legge 6 maggio 1862, col quale è prescritto che dal dì dell'attivazione di quella legge i Conservatori delle Ipoteche non possono più esigere per proprio conto alcun dritto od emolumento per tutte quelle formalità ipotecarie sulle quali è stabilita tassa fissa e proporzionale in favore del R. Erario;

Veduto l'art. 22 della Legge medesima, pel quale è autorizzato il Governo del Re a provvedere con Reali Decreti a tutto ciò che occorre per l'applicazione della Legge suddetta nelle varie Provincie dello Stato, per coordinarla colle leggi che cessano, e con quelle che rimangono in vigore, e per determinare altresì in modo uniforme, e proporzionato gli stipendi degl'Impiegati degli Uffici ipotecari;

Veduto il Real Decreto della stessa data 6 maggio 1862, che approva il Regolamento relativo all'applicazione della cennata Legge sulle tasse ipotecarie;

Volendo ora provvedere alle disposizioni necessarie per regolare il servizio degli Uffici ipotecari, ed il modo di retribuire l'opera e la responsabilità dei Conservatori, o Capi degli Uffici delle Ipoteche con metodo uniforme e proporzionato all'importanza di ciascuno degli Uffici suddetti;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Gli Uffici ipotecari del Regno sono conservati nei luoghi, e colle circoscrizioni giurisdizionali attualmente esistenti secondo le leggi, i decreti e le disposizioni che ne stabilirono l'impianto nelle diverse Provincie del Regno.

Art. 2. I Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari continuano ad essere responsabili del servizio delle formalità ed operazioni ipotecarie verso coloro che vi hanno interesse, giusta le leggi sul regime ipotecario vigente nelle diverse Provincie, e sono al pari tempo costituiti Agenti esattori delle tasse dalla legge stabilite in favore dell'Erario.

Art. 3. I Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari sono retribuiti in via di regola generale nei seguenti modi:

A. Colla percezione degli emolumenti non aboliti dalla Legge 6 maggio 1862;

B. Con un premio sopra ciascuna formalità soggetta a tassa in favor del Tesoro;

C. Con un aggio proporzionale sulle riscossioni delle tasse ipotecarie.

Art. 4. Gli emolumenti non aboliti dalla Legge 6 maggio 1862 continueranno a riscuotersi dai Conservatori o Capi degli Uffizi ipotecari per loro conto, nei modi e giusta le regole stabilite dalle leggi anteriormente vigenti nelle rispettive Provincie.

Art. 5. Il premio accordato ai Conservatori o Capi degli Uffizi ipotecari sopra ciascuna formalità soggetta a tassa in favore del Tesoro sarà:

di lire una per ciascuna delle prime mille formalità eseguite entro l'anno;

di centesimi cinquanta per ciascuna delle seconde mille formalità;

di centesimi venticinque per ciascuna delle altre eseguite entro l'anno al di là delle prime due mila.

Art. 6. L'aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte dai Conservatori o Capi degli Uffizi ipotecari è stabilito in via di regola nella seguente proporzione:

			per ogni 100 lire
Sulle prime L. 10,000		L. 20	
Da oltre » 10,000 sino a L. 30,000		» 10	
Da oltre » 30,000 sino a L. 50,000		» 5	
Da oltre » 50,000 sino a L. 160,000		» 2	
Per ogni maggior somma		» 1	

Art. 7. Le liquidazioni dell'aggio e del premio saranno fatte colle norme stabilite dal R. Decreto 13 maggio 1862, n. 612.

Tanto il premio sulle formalità, quanto l'aggio sulle riscossioni delle tasse, di cui ai precedenti articoli 5 e 6 andranno soggetti alle ritenute, e sopratasse stabilite dalla Legge 28 maggio 1852, n. 1374.

Art. 8. Colle retribuzioni di cui è parola ai precedenti articoli 4 e 6 rimangono a carico dei Conservatori o Capi degli Uffizi ipotecari le spese tutte d'ufficio, di cancelleria, combustibili, lumi, trasporto di numerario, legatura di volumi, rilegatura di registri, provvista, manutenzione e riparazione di mobili, scaffali ed armadi e tutt'altro, non che le mercedi per gli aiuti o commessi che sono o saranno necessarii al regolare e celere andamento del servizio e per gl'inservienti.

Non sono a carico dei Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari le sole spese delle stampe dei registri e dei moduli che si forniscono dall'Amministrazione, e quelle pei locali strettamente necessari agli uffizi che rimangono a peso dello Stato.

Art. 9. Il Ministro delle Finanze è autorizzato a provvedere con suoi speciali Decreti per l'assegno dei locali occorrenti ai singoli Uffici ipotecari, o per la corrisponsione di una competente indennità ai Capi di quegli Uffici cui fosse lasciata la cura di provvedersene.

Art. 10. Agli Uffizi ipotecari di talune Provincie i cui Conservatori non percepiscono emolumento, resta assegnata per tutte le spese accennate nell'articolo 8 la somma annuale rispettivamente indicata nella tabella segnata *A* per le Provincie Modenesi e Romagnole, ed in quella *B* per le altre della Lombardia. Queste tabelle vidimate di Nostro ordine dal Ministro delle Finanze, restano annesse al presente Decreto.

Art. 11. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli, tanto pel modo di retribuzione dei Conservatori, quanto per le spese di ufficio, e mantenimento di aiuti e commessi sono comuni ed uniformi per tutti i Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari del Regno, applicandosi tanto a quelli che verranno d'ora innanzi nominati dal Governo, quanto a quelli di antica nomina, salve le disposizioni transitorie contenute negli articoli 18 e seguenti del presente Decreto rispetto agli Uffici che sono attualmente retribuiti a stipendio fisso.

Art. 12. Dal 1.o giugno 1862 in poi non saranno più dovute dai Conservatori le tasse che sotto titolo di *classifica e terzo pensionabile* erano imposte sulle Conservatorie delle Provincie Napolitane dai Regi Rescritti 23 giugno 1832, e 9 febbraio 1842, non che quelle che sotto nome di *canoni* gravavano gli Uffici ipotecari di Parma e Piacenza per effetto della governativa disposizione 21 dicembre 1821 e del Decreto dittatoriale 25 agosto 1859.

Art. 13. I commessi od aiuti degli Uffici ipotecari saranno di libera scelta dei rispettivi Conservatori o Capi degli Uffici anzidetti. Non potranno però i Conservatori prescegliere individui che occupino altri impieghi in uffizi dello Stato.

Art. 14. Ogni Conservatore dovrà fra un mese dal dì della pubblicazione del presente Decreto formare il ruolo normale degl'impiegati necessari al proprio Uffizio, secondo le varie esigenze del servizio e rimetterlo al Direttore della Provincia.

Dovrà pure trasmettere al Direttore un elenco degli Impiegati che ei riterrà in servizio coll'indicazione della rispettiva retribuzione, e far note le variazioni che di tempo in tempo potranno essere introdotte, sia nei ruoli normali, sia nel personale effettivo del proprio Ufficio.

Art. 15. Sarà in facoltà del Conservatore di conferire a quello de' suoi commessi ch'egli vorrà prescegliere, la qualità di commesso gerente, onde rimpiazzarlo in caso di assenza debitamente autorizzata o di legittimo impedimento.

Le norme stabilite dagli articoli 40 e 41 del Regio Decreto 17 luglio 1862 circa i commessi gerenti degli Uffici di registro saranno applicabili anche ai commessi gerenti presso gli Uffizi ipotecari, eccettuato soltanto l'obbligo di sottoporsi all'esame d'idoneità.

Art. 16. I Direttori potranno, quando che lo reputino opportuno, far verificare il modo come sono tenuti gli archivi, i registri e le contabilità degli Uffici ipotecari, e prendere o provocare quei provvedimenti che potranno essere richiesti nell'interesse del servizio.

Art. 17. Sarà in facoltà dei Direttori di ordinare la rivocazione di quelli fra i commessi ed aiuti degli Uffizi ipotecari che per fondati motivi potranno essere giudicati immeritevoli od indegni di essere mantenuti in un pubblico uffizio.

I Conservatori o Capi degli Uffizi ipotecari non potranno, sotto pena di sospensione, continuare a tenere in servizio quei commessi od aiuti, di cui la Direzione avesse già disposto l'allontanamento dall'Uffizio.

Disposizioni transitorie.

Art. 18. Gli attuali Conservatori d'ipoteche di alcune Provincie, o gli Impiegati, che gli assistono, che si trovano in atto retribuiti a stipendio fisso sul bilancio dello Stato sono provvisoriamente mantenuti in servizio col godimento del rispettivo stipendio.

Ai soli Impiegati negli Uffizi ipotecari della Lombardia gli stipendi si intenderanno conservati provvisoriamente coll'aumento del 15 p. 0/0 già considerato sul bilancio 1863, e quindi saranno loro corrisposti nelle cifre stabilite alla 4.a colonna della tabella *B*, annessa al presente Decreto.

Quando alcuno degli Impiegati subalterni stipendiati dallo Stato per indisciplina, negligenza od altri motivi si rendesse immeritevole di essere mantenuto in ufficio, i Conservatori ne faranno relazione motivata al Direttore proponendo le misure opportune.

Art. 19. Il pagamento degli stipendi provvisoriamente conservati ai sopraddetti Impiegati continuerà a farsi sul bilancio dello Stato.

Verificandosi però qualche vacanza nei posti da loro occupati, non vi si provvederà per nomina governativa, ma invece sarà corrisposta al Conservatore una quota parte dello stipendio già assegnato al posto vacante, onde provveda al servizio nel modo che ei crederà più conveniente.

La parte dello stipendio da corrispondersi al Capo d'Uffizio per ciascuna delle accennate vacanze sarà il terzo dello stipendio stesso per gli Uffizi delle Romagne e del Modenese, e la metà per quelli della Lombardia.

Art. 20. Gli stipendi provvisoriamente conservati ai Capi degli Uffizi ipotecari, come all'art. 18, verranno imputati sull'ammontare del premio e dell'aggio, che loro risulterà dovuto secondo le competenze stabilite negli articoli 5 e 6 del presente Decreto.

Art. 21. Un mese dopo la pubblicazione del presente Decreto cesseranno gli aiuti, che straordinariamente trovansi addetti a spese dello Stato presso alcuni Uffizi ipotecari delle Provincie Modenesi e Romagnole.

Art. 22. Col 31 dicembre di quest'anno cesseranno i così detti Diurnisti a tempo determinato od indeterminato, che trovansi in atto applicati a spese dello Stato presso gli Uffizi ipotecari delle Provincie Lombarde.

L'assegno provvisorio stabilito nella colonna 5, tabella *B*, per supplire al servizio della classe dei detti soppressi Diurnisti sarà quindi pagabile a ciascun Conservatore dal 1.o gennaio 1863 in poi, e sino a che, cessata intieramente la classe degli Impiegati a stipendio, non potrà darsi luogo al definitivo assegno per commessi od aiuti stabilito nella colonna 7 dell'accennata tabella, lettera *B*, salvo sempre il disposto dell'art. 19.

Art. 23. La decorrenza del godimento dell'aggio e degli assegni per le sole spese d'uffizio a quelle Conservatorie, cui cosiffatti assegni sono dovuti, s'intende cominciata dal 1.o giugno del corrente anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, il 24 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 801 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

A

TABELLA *indicante l'ammontare degli stipendi provvisoriamente conservati, e degli assegni che in via definitiva sono stabiliti per le spese di mantenimento di Ufficio e di Aiuti e Commessi per gli Ufficii ipotecarii delle provincie Romagnole e Modenesi in cui i Conservatori non percepiscono in proprio emolumenti o salari di sorta.*

Uffici Ipotecarii	Ammontare degli stipendi conservati in via provvisoria		Assegno definitivo ai Conservatori per mantenimento dell'Ufficio rispettivo: per Aiuti o Commessi		per ispese di cancelleria od altro		Totale	
1	2		3		4		5	
Bologna . . .	24220	»	8073	»	720	»	8793	»
Ferrara . . .	17200	»	5733	»	480	»	6213	»
Ravenna . . .	17400	»	5800	»	420	»	6220	»
Forlì . . .	17900	»	5966	»	420	»	6386	»
Modena . . .	18500	»	6166	»	480	»	6646	»
Reggio . . .	16200	»	5400	»	520	»	5920	»
Massa . . .	3800	»	1266	»	250	»	1516	»
Castelnuovo . .	2400	»	800	»	150	»	950	»

Gli assegni per Commessi od Aiuti indicati nella 3ª colonna saranno pagabili in tutto od in parte, secondo che andranno cessando gli stipendi conservati provvisoriamente giusta il disposto dall'articolo 19 del R. Decreto.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.

B

TABELLA *indicante l'ammontare degli stipendi provvisoriamente conservati, e degli assegni che in via definitiva sono stabiliti per le spese di mantenimento di Ufficio e dei Commessi od Aiuti presso gli Uffici ipotecari delle provincie Lombarde, i cui Conservatori non percepiscono in proprio emolumenti o salari di sorta.*

Uffici Ipotecarii	Assegno provvisorio					Assegno definitivo ai Conservatori per mantenimento dell'Ufficio		
	Ammontare degli stipendi attuali	Aumento del 15 per 100 già fissato in bilancio	Totale degli stipendi conservati provvisoriamente	Assegno per supplire alla classe dei soppressi diurnisti	Totale della spesa provvisoria per impiegati o diurnisti	Per Commessi od Aiuti	Per ispese di cancelleria ed altro	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Milano	7397 65	1107 35	8505 »	6669 »	15174 »	10921 »	2000 »	12921 »
Lodi	3800 »	570 »	4370 »	702 »	5072 »	2887 »	800 »	3387 »
Bergamo	8847 65	1323 35	10173 »	4914 »	15087 »	10000 »	1380 »	11380 »
Brescia	8800 »	1320 »	10120 »	5967 »	16087 »	11027 »	900 »	11927 »
Salò	2400 »	360 »	2760 »	1053 »	3813 »	2433 »	300 »	2733 »
Breno	2600 »	390 »	2990 »	» »	2990 »	1495 »	300 »	1795 »
Castiglione	2080 »	312 »	2392 »	2808 »	5200 »	4004 »	400 »	4404 »
Como	4150 »	622 »	4772 »	2457 »	7229 »	4843 »	500 »	5343 »
Varese	1960 »	194 »	2254 »	» »	2234 »	1127 »	300 »	1427 »
Lecco	2300 »	345 »	2645 »	1053 »	3698 »	2376 »	300 »	3076 »
Cremona	5147 65	770 25	5918 »	702 »	6620 »	3660 »	600 »	4260 »
Pavia	3700 »	555 »	4255 »	1053 »	5308 »	3180 »	750 »	3930 »
Sondrio	1752 97	261 03	2014 »	702 »	2716 »	1709 »	300 »	2009 »

Gli Assegni per Commessi od Aiuti indicati nella colonna 7 saranno pagabili in tutto od in parte secondo che andranno cessando gli stipendi conservati provvisoriamente giusta il disposto nell'art. 19 del R. Decreto.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. in udienza delli 4 settembre 1862 ha fatto la seguente disposizione relativa agli uffiziali d'Artiglieria:

Fidi Giuseppe, luogotenente nel 3.o reggimento d'Artiglieria, collocato in aspettativa per infermità temporaria non contratta in servizio, ed in seguito a sua domanda.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 10 *Settembre* 1862

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 7 del Regolamento approvato con Decreto Reale del 28 luglio 1861 col quale è stabilito che per esercitare l'ufficio di verificatore o di Allievo verificatore di pesi e misure è necessario sostenere gli esami speciali a norma del programma 28 settembre stesso anno,

Determina:

Art. 1. È instituito per il giorno 1.o ottobre p. v. un esame di concorso per sessanta posti di Allievo verificatore di pesi e misure da sostenersi nelle città e avanti le Giunte speciali che saranno indicate con successivo Decreto.

Art. 2. Per essere ammessi all'esame dovranno i candidati far pervenire al Ministero non più tardi del 10 settembre p. v. apposita dimanda indicante la rispettiva dimora, e corredata:

1. Della fede autentica di nascita da cui consti aver compiuto l'età d'anni ventuno;

2. Di un certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità municipale della città o del Comune dell'ultimo loro domicilio;

3. Degli attestati degli studi fatti, dei gradi conseguiti, e degli uffici sostenuti.

Non saranno inscritte le domande che giungeranno al Ministero dopo il giorno sovraccennato, o che non saranno corredate dei documenti precitati.

Art. 3. L'esame consta della prova per iscritto, della prova orale e della prova pratica secondo il programma approvato col Decreto ministeriale del 28 settembre 1861.

Art. 4. Per la prova in iscritto sono accordate agli aspiranti otto ore, trascorse le quali non possono più essere ricevuti i loro componimenti.

I candidati durante la prova per iscritto non possono consultare altri libri o scritti tranne le Raccolte degli Atti del Governo.

Art. 5. Le Giunte esaminatrici rendono separatamente il loro partito in ciascun esame. Questo partito è segreto. Ciascun componente dispone di dieci punti così nella prova per iscritto come nella prova orale e nella prova pratica.

Non sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta non riportarono almeno i tre quinti dei punti, dei quali dispone ciascun componente.

Si osserveranno le stesse norme nell'ammessione alla prova pratica.

Art. 6. Quando la Giunta riconoscerà che vi sia stata comunicazione nella prova per iscritto fra due o più candidati, non potranno i medesimi essere ammessi a sostenere la prova verbale.

Art. 7. Il candidato che non abbia riportato almeno i tre quinti dei punti in tutti tre gli esami non può essere chiamato all'ufficio di Allievo verificatore.

Art. 8. Le Giunte esaminatrici trasmetteranno al Ministero le relazioni sopra gli esami.

Questo Decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Torino, li 11 agosto 1862.

Il Ministro PEPOLI.

SPAGNA

La *Gazzetta di Madrid* del 5 settembre pubblica il decreto d'amnistia relativo agli avvenimenti di cui la città di Loja fu il teatro nei mesi di giugno e luglio 1861; questo decreto è preceduto da una relazione indiritta alla regina da tutti i membri del Consiglio.

Ecco questi due documenti:

Relazione a S. M.

Madama,

Dal giorno in cui scoppiò la ribellione di Loja V. M. non ha cessato di manifestare il desiderio di coprire col manto della sua clemenza gli stromenti malaugurati di quella ribellione. I ministri per altro sottoscritti a questa relazione non hanno creduto conveniente d'arrestare il corso della giustizia, e le condanne dei tribunali furono eseguite irrevocabilmente sopra varii colpevoli, mentre altri subiscono in carcere le pene che loro furono legalmente inflitte.

Le cause di questa ribellione, le tendenze ch'essa manifestava, gli eccessi che si commisero allora e ad epoche anteriori, cagionarono un profondo dolore fra il popolo spagnuolo, cotanto geloso della tranquillità e cotanto devoto ai principii fondamentali della costituzione dello Stato. Fidente nell'efficacia delle leggi e nella forza legittima dell'autorità, indignato contro gli agitatori, il popolo non ha manifestato il timore che la ribellione si propagasse, ma bensì ch'essa potesse rinnovarsi qualora non fosse repressa con rigore.

Gli è un dovere del governo il calmare questa inquietezza dell'opinione, e senza ricorrere a misure straordinarie ha lasciato che la legge punisse severamente i colpevoli. Un anno che è scorso da quel giorno in poi ha potuto comprovare agli individui pacifici e laboriosi che, se le leggi in vigore lasciano agli Spagnuoli tutta la libertà di cui hanno bisogno per conseguire i fini legittimi della società, esse bastano altresì a reprimere tutti gli eccessi che osino commettere i perturbatori dell'ordine pubblico.

I timori degli uomini onorevoli essendo svaniti, o forse pur anche i sogni dei forviati i quali fanno un mestiere della cospirazione, e che attendono la propria fortuna dalle calamità pubbliche, nulla osta ormai a che V. M. segua gl'impulsi del suo cuore generoso restituendo al seno dei loro parenti, dei loro figli, delle loro mogli, coloro che gemono in carcere, o che, contumaci, vivono una vita dolorosa sottraendosi alla giustizia.

I ministri credono che sia per conseguenza giunto il momento in cui V. M. possa esercitare verso i ribelli di Loja e del suo distretto la nobile e regale prerogativa che consiste nel perdonare i traviamenti e gli errori de' suoi sudditi e perciò essi hanno l'onore di sottomettere all'approvazione di V. M. il progetto di decreto qui unito,

Madama, ai piedi regali di V. M.

Firm. *Leopoldo O'Donnell, Saturnino Calderon Collantes, Pedro Salaverria, Juan de Zavala, Jose de Posada Herrera, marchese de la Vega de Armijo.*

Decreto reale.

Approvando ciò che mi fu proposto dal mio Consiglio dei ministri, decretiamo quanto segue:

Art. 1. Accordo amnistia e condono di tutte le pene pronunciate nei processi giudiziarii aperti all'occasione degli avvenimenti ch'ebbero luogo nei mesi di giugno e luglio dell'anno scorso nella città di Loja ed in altre località del territorio delle giurisdizioni di Granata e di Siviglia.

Art. 2. Saranno immediatamente messi in libertà i condannati dalla giustizia che scontano attualmente la loro pena nella Penisola o al di fuori, e questi ultimi saranno ricondotti a spese dello Stato al littorale spagnuolo.

Art. 3. I condannati assenti o condannati in contumacia che non avranno cominciato per anche a subire la loro pena, e che vorrebbero essere compresi nella presente amnistia, dovranno presentarsi dinanzi all'autorità in Ispagna, o dinanzi ai miei rappresentanti all'estero nel termine di rigore di 30 giorni a cominciare dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazz. di Madrid.*

Art. 4. I ministri rispettivi comunicheranno ai funzionari di loro dipendenza le misure ed istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente amnistia.

Dato a S. Ildefonso il 3 settembre 1862.

Firmato di mano propria da S. M.

Contrassegnato
Il ministro *ad interim* di grazia e giustizia
Jose de Posada Herrera.

AMERICA

Le notizie da New York sono del 27 agosto. Dalla cronaca del *Corriere degli Stati Uniti* togliamo quanto segue:

Una relazione del sig. Reverdy Johnson al governo sopra l'amministrazione del sig. Butler a Nuova Orleans raccomanda la restituzione al console d'Olanda di 800m. dollari sequestrati dal sig. Butler; quella di 716 mila dollari al console di Francia; e infine la restituzione di mercanzie appartenenti a negozianti greci, inglesi ed altri stranieri della Nuova Orleans. I sequestri stati fatti dal sig. Butler, dice il sig. Johnson, non possono giustificarsi nè colle leggi militari, nè colle civili. Il sig. Lincoln approvò tutte le conclusioni della relazione del sig. Johnson.

Il signor Butler pronunziò la confisca di tutti i beni del sig. John Sliddell, inviato degli Stati Confederati a Parigi.

La seguente corrispondenza fu tenuta tra il console francese ed il generale Butler:

Consolato francese alla Nuova Orleans.
Nuova Orleans, il 12 agosto 1862.

Signore. Il nuovo ordine del giorno che fu pubblicato questa mattina, e col quale voi chiedete che qualunque arma possa essere in possesso del popolo di questa città debba essere consegnata, cagionò il più serio allarme fra i sudditi francesi della Nuova Orleans. I forestieri, signore, e particolarmente i Francesi, malgrado le accuse fatte contro di loro, hanno sacrificato ogni cosa per mantenere, durante l'attuale conflitto, la neutralità loro imposta. Quando armi furono a loro consegnate dalle autorità municipali, essi non le adoperarono che per mantenere l'ordine e per difendere le proprietà individuali, e queste armi furono in seguito quasi tutte restituite. Ora sembra, secondo il tenore del vostro ordine del giorno, che i sudditi francesi non altrimenti che i cittadini sono chamati a consegnare le loro armi personali, che possono solo esser adoperate in propria difesa.

Già da qualche tempo si eran manifestati nella popolazione servile della città e de' paesi circonvicini segni infallibili della loro intenzione di infrangere i legami che li obbligano ai loro padroni, e molte persone prevedeveno una vera rivolta.

Sono questi indizi, e la prospettiva di trovarci completamente disarmati, in presenza di una popolazione dalla quale si temono i più grandi eccessi, che sopra ogni altra cosa ci allarma, essendo che il risultato di tale stato di cose peserà nel medesimo modo su tutti coloro che furono lasciati senza mezzi di propria difesa.

Non si nega che la protezione del governo degli Stati Uniti in tale circostanza sarebbe ad essi accordata; ma tale protezione non potrebbe essere effettiva in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, nè provvedere contro quei nemici interni, la cui sfrenatezza di lingua e di modi aumenta costantemente, e che sono solamente in parte rattenuti dalla convinzione che i loro padroni sono armati.

Vi sottometto, o signore, queste osservazioni, colla domanda che le vogliate prendere in considerazione.

Complacetevi, signore, di accettare le assicurazioni della mia alta stima.

Il console francese conte MEJAN.

Al luogotenente Weitzel, ingegnere degli Stati Uniti ed assistente militare comandante di Nuova Orleans

Quartier generale del dipartimento del Golfo. – Nuova Orleans, agosto 14.

Signore,

La vostra nota officiale diretta al luogotenente Weitzel, assistente militare comandante, mi è stata spedita.

Non veggo nessun giusto motivo di lagnanza contro l'ordine inteso a far consegnare le armi dei privati cittadini. Tale è l'uso ricevuto nelle città come questa situate, quand'anche non v'abbia alcuna forza esterna nel vicinato.

Vogliate osservare che non serve il confidare nella mera professione di neutralità. Confido che la maggior parte dei vostri connazionali sieno conscienziosamente neutrali; ma è sfortunatamente vero che alcuni di essi noi sono. Questo fa che i buoni soffrano per gli atti dei cattivi.

Mi prendo la libertà di richiamare la vostra attenzione sul fatto che le forze degli Stati Uniti concessero ogni immunità al sig. Bounegrass, che si fece conoscere console francese a Baton Rouge; gli concessero di tenere le sue armi, e si affidarono alla sua neutralità; ma il di lui figlio fu fatto prigioniero sul campo di battaglia armato contro di noi.

Vogliate altresì farmi il favore di rammentarvi che ben pochi dei sudditi francesi qui prestarono il giuramento di neutralità che fu loro offerto, ma non imposto col mio ordine del giorno, n. 41; quantunque tutti gli ufficiali della legione francese abbiano di saputa vostra è col vostro assenso prestato giuramento di sostenere la costituzione degli Stati confederati. E così, come vedete, non ho garanzia per la buona fede d'uomini cattivi.

Io non capisco come sia che le armi possano cangiare la loro effettività coll'essere proprietà personale; neppure posso vedere come le armi che servono per difesa personale non possano con pari effetto usarsi per fare guerra offensiva.

Dall'inquietudine che voi dite, per essersi manifestati fra la popolazione nera indizi e desiderio d'infrangere i legami che la obbliga a'suoi padroni, io non fui indifferente osservatore, ma senza maravigliarmene; perchè egli sembra naturale che, quando i loro padroni loro diedero l'esempio della ribellione contro le autorità costituite, i negri, essendo una razza imitativa, avessero a fare lo stesso.

Ma per certo il rappresentante dell'Imperatore che non tollera la schiavitù in Francia, non desidera che i suoi connazionali s'ano armati per impedire che i negri spezzino le loro catene.

Lasciate ch'io vi assicuri che la protezione degli Stati Uniti contro la violenza tanto dei negri quanto dei bianchi, cittadini o forestieri, continuerà ad essere perfetta come fu sempre dappoichè siamo venuti qui, e che si manifesterà ognor più in tutti i tempi e per tutto, di quanto un'improvvisa organizzazione cittadina possa fare.

Quando gli abitanti di questa città vogliano con un atto pubblico e comune attestare ad un tempo lealtà e neutralità, sarò ben contento del loro concorso a mantenere la pace e di restituire loro la città. Fin a quel tempo adunque io debbo esigere che le arme di tutti gli abitanti neri e bianchi vengano poste sotto il mio controllo.

Ho l'onore di essere

Vostro ubbidiente servitore
BENJ. F. BUTLER, *magg. gen. comand.*

Al conte Mejan, console francese.

In data del 13 agosto il console spagnuolo diresse una nota al generale Butler protestando contro la detenzione in quarantina per 30 giorni della fregata a trasporto di guerra spagnuola *Pinta*, che venne alla Nuova Orleans per un carico di tabacco comperato dal governo spagnuolo.

Il generale Butlor rispose:

Quartier generale dipartimento del Golfo.
Nuova-Orleans, il 16 agosto.

Signore,

In questo momento ho ricevuto la lettera colla quale mi onoraste.

Non sono persuaso che io abbia imposto differente quarantina sopra bastimenti spagnuoli facendo vela dall'Avana, da quella d'ogni altra nazione. I miei ordini sono imperativi agli uffiziali di quarantina di non lasciar passare nessun bastimento proveniente da un porto contagioso senza regolare quarantina.

Tali ordini sono stati obbediti. In una circostanza quando un bastimento non toccò terra all'Avana, credo che fu rilasciato.

Posso assicurarvi in un col governo di S. M. Cattolica che personalmente ed officialmente ho sempre nutrito sentimenti della più alta cordialità verso quel governo; ed a qualunque bastimento vegnente dalla Spagna o da altra parte dei dominii di Sua Maestà, non infetto di epidemica febbre gialla, come risulta dal biglietto di sanità della *Pinta*, sarà concesso di passare come quelli delle più favorite nazioni.

È solamente il desiderio di risparmiare gli abitanti della Nuova-Orleans, spagnuoli od altri, da questo mortale flagello l'epidemia, che mi fa esser rigido in quarantina.

Non posso adunque mettere nessun peso di tabacco contro la vita di quelli che sono in mia custodia.

Coll'assicurazione del più grande rispetto

Io rimango vostro ubbidiente servitore
B. F. BUTLER *magg. gen. Comandante.*

Al sig. Don Callejo, console spagnuolo.

FATTI DIVERSI

ITALIANI ALL'ESTERO. — Elenco dei Regi sudditi dimoranti a Rio Janeiro:

(*Continuazione e fine, vedi num.* 211 e 212).

Pitta Giuseppe, Montano (Cit.), 43, giornaliere;
Pellegrini Giovanni, Coreglia (Lucca), 21, figurista;
Pierotti Claudio, id., 59, id.;
Podestà Carlo, Genova, 30, falegname;
Paradisi Edovisa, Venezia, 33, ostetricante;
Peruzzo Francesco, Savignone, 26, contadino;
Pastre Paolo, Pomaretto (Pinerolo), 41, marmaio;
Pugliese Francesco, Vibonate, 22, sarto;
Pipino Matteo, Torino, 32, sellaio;
Peano Bartolomeo, Cuneo, 38, domestico;
Perazzo Giacomo, Sapri (Citra), 22, ramaio;
Pepe Lorenzo, Torrentaia (Citra), 36, id.;
Parodi Giacomo, 23, contadino;
Parodi Gerolamo, 30, id.;
Pascarelli Francesco, Tramutola, 32, id.;
Prota Agelantonio, Morigerati (Citra), 50, giornaliere;
Paoliello Prospero, Viggiano, 34, proprietario;
Paoliello Domenico, id., 22, avvocato;
Pianavia Vivaldi, Genova, 40, scritturale;
Pianavia Sigismondo, id., 10, figlio;
Pellegrini Giuseppe, Coreglia (Lucca), 31, figurista;
Patanè Luigi, Marina di riporto (Sicilia), 27, marittimo;
Piccolo Luigi, Tramutola, 37, commerciante;
Pasquali Gennaro, Salerno, ramaio;
Pinto Giuseppe, Diano (Citer.), 27, sarto;
Pinto Antonio, Viggiano, 35, muratore;
Pugliese Nicola, Saponana, 19, commesso;
Pierri Giovanni, Tarantola, 22, merciaio;
Queirolo Giacomo, Rapallo, 48, negoziante;
Queirolo Domenico, Nervi, 40, commesso;
Riccardino Pietro, Romano, 30, falegname;
Radice Giacomo, Vercana (Como), 45, minatore;
Ricca Gio. Giuseppe, Portusio, 41, giornaliere;
Rosa Luigi, Saluggia (Vercelli), 29, minatore;
Ricaldone Vito, Altare (Savona), 24, ferraio;
Roccatagliata Antonio, Genova, 27, caffettiere;
Rosso Costante, Rocchetta (Savona), 37, falegname;
Rossi Giacomo, Brandizzo (Torino), 26, pristinaio;
Bavetti Giuseppe, Boletto (Novara), 28, cuoco;
Rigano Gioacchino, Cigliano (Vercelli), 39, giornaliere;
Ressent Giacomo, Roure (Pinerolo), 28, carbonaio;
Reilis Giovanni, Sommariva (Alba), 41, minatore;
Rossi Giovanni, Nè (Chiavari), 33, muratore;
Rainieri Pietro, Oneglia (Porto Maurizio), 31, marmaio;
Ribetto Gio. Tommaso, Pomaretto, 38, contadino;
Rabajoli Francesco, Pallanza, 23, ombrellaio;
Regazzi Giovanni, Ceresetto (Casale), 41, negoziante;
Regazzi Filomena, Altare (Savona), 26, moglie;
Regazzi Giuseppe, Rio Janeiro, 5, figlio;
Regazzi Gio. Pietro, id., 4, id.;
Ruggieri Nicola, Castelluccio (Basil.), 37, ramaio;
Ricci Luigia, Torino, 27, modista;
Rotondo G. B., Volpiano (Id.), 41 contadino;
Rollero Andrea, Fiume (Parma), 37, merciaio ambul.;
Raggio Giuseppe, Borzonasca (Chiavari), 30, contadino;
Roberto Michele, Napoli, 20, sarto;
Rebussone Giuseppe, Chiavari, 49, giornaliere;
Raffinengo Antonio, Bra (Alba), 39, falegname;
Rinaldi Giovanni, S. Damiano (Cuneo), 31, arrotino;
Rinaldi Giuseppe, Marucano, 28, negoziante;
Rossi Giovanni, Larvego (Genova), 37, contadino;
Rossi Pietro, Piano di Coreglia (Lucca), 24, figurista;
Rebori Giuseppe, Chiavari, 29, contadino;
Raffaele Notar Francesco, Marsico, 29, ramaio;
Robertelli Michele, id., 23, musico;
Sanchiolli Giovanni, Milano, 42, ingegnere;

Socchi Gio. Maria, Porto-Torres, 28, calzolaio;
Saroldi Luigi, Rio-Janeiro, 21, ombrellaio;
Sacchi Angelo, Pavia, 57, negoziante;
Savino Domenico, Caluso (Ivrea), 28, minatore;
Servetti Vincenzo, Altare (Savona), 19, calzolaio;
Savaghi Gio. Giacomo, Crevola (Novara), 26, contadino;
Scavino Giacomo, Serralunga (Casale), 28, cocchiere;
Sesia Giovanni, Robella (Asti), 28, giornaliere;
Simonetti Giuseppe, Caluso (Ivrea), 31, minatore;
Simoni Carlo, Coreglia (Lucca), 21, figurista;
Savina Carlo, Belgirate (Pallanza), 40, ombrellaio;
Salvino G. B., Coassolo (Torino), 28, callista;
Solari Giacomo, S. Giacomo di Corte (Chiavari), 31, marittimo;
Serra Michele, Spezia (Levante), 23, lav. di cantiere;
Sticca Nicola, Castellero (Asti), 30, contadino;
Saroldi Filippo, Altare (Savona), 40, vetraio;
Sapienza Antonio, Tito (Basilicata), 27, ramaio;
Salto Luigi, Bianzè (Vercelli), 44, contadino;
Savanlevet Giovanni, Coassolo (Torino), 28, id.;
Scuvero Enrico, Montechiaro (Asti), 33, negoziante;
Sansone Francesco Ant., Bonate (Citra), 11, ramaio;
Sansone Francesco Ant., id., 15, id.;
Sansone Nicola, id., 41, id.;
Sansone Vincenzo, id., 47, id.;
Savino Biagio. Ant., Ispani (id.), 35, id.;
Santini Angelo, Lucca, 24, figurista;
Sartini Giosuè, id., 21, id.;
Solari Agostino, Chiavari, 29, contadino;
Serra Lorenzo, Genova, 40, giornaliere;
Sevartiano Biagio, Maratea (Basil.), 57, calafatto;
Sappia Giacomo Filippo, Taggia (S. Remo), 42, domestico;
Salina Pietro, Varzi (Alba), 26, calzolaio;
Sapori Pietro, Milano, 41, macchinista;
Santscuro Antonio, Brienza (Citra), 26, giornaliere;
Spina Vincenzo, id., 31, garzone fabbro-ferraio;
Scarzella Giuseppe, Montezemolo (Savona), 21, contadino;
Savieri Michele, Tramutola, 28, id.;
Spena Nicolao, Montesano (Citra), 34, girivendolo;
Solari Giovanni, Chiavari, 22, giornaliere;
Salomone Domenico, Casella (Citra), 53, id.;
Soma Giov., Frabosa, 33, id.;
Serafini Giovenale, Coreglia (Lucca), 29, figurista;
Scamiello Domenico, Montano, 35, giornaliere;
Sollero Giovanni, Viggiano, 24, musico;
Sanseverino Nicola, Diano (Citeriore), 53, merciaio;
Splendore Paolo, Sant'Arsenio, 42, nessuna;
Tomei Arcangelo, Ghivizzano (Lucca), 30, figurista;
Trevello Carlo, Novara, 48, contadino;
Torterolo Giulio, Altare (Savona), 46, negoziante;
Torterolo Felice, id., 34, calzolaio;
Torterolo Maria, id., 29, moglie;
Torterolo Alfonso, Rio Janeiro, 13;
Torterolo Giulia, id., 8;
Torterolo Anna, id., 5;
Tonelli Giuseppe, Ciano, 35, negoziante;
Taga Pietro, Bianzè (Vercelli), 29, contadino;
Tomei Gregorio, Lucca, 21, figurista;
Tomei Domizio, Borgomorano (Lucca), 28, id.;
Tomei Innocenzo, id., 25, id.;
Talernone Bartolomeo, Pisa, 23, id.;
Tambasco Giuseppe, Montano (Citra), 32, giornaliere;
Torterolo Enrico, Altare (Savona), 13, vetraio;
Tegneri Pellegrino, Geppia (Lucca), 21, figurista;
Togneri Lorenzo, Coreglia (id.), 26, id.;
Togneri Rainieri, id., 28, id.;
Togneri Luigi, id., 29, id.;
Togneri Francesco, id., 31, id.;
Togneri Pellegrino, id., 31, id.;
Tognerelli Giovanni, id., 37, id.;
Tognerelli Nicomede, id., 20, id.;
Tovani Luigi, id., 31, id.;
Tassani Ferdinando, Milano, 49, pittore;
Tribiani Fabio, Siena, 36, artista doratore;
Tolomei conte Carlo, Lucca, 35, possidente;
Tarella Domenico, Ivrea, 25, ferraio;
Trezza Domenico, Diano, 18, contadino;
Torazza Domenico, Laveno, 25, muratore;
Tripoli Antonio, Castelruggero, 52, ramaio;
Ubiccini Luigi, Milano, 26, giovine di libraio;
Vitaloni Gerolamo, S. Angelo (Lodi);
Vallerga Carlo, Savona, 48, negoziante;
Vallerga Luigi Carlo, Rio Janeiro, 16;
Vallerga Carlo, id., 15;
Vallerga Mattia Carlo, id., 11;
Vaccani Luigi Maria, Rio Janeiro, 17, studente;
Vita Nicolò, Tramutola, 35, contadino;
Viggiani Antonio, id, 27, falegname;
Vito Elefante, Policastro (Citra), 27, ramaio;
Vita Giuseppo, Sapri (id.), 36, id.;
Valdagno Emilia Carolina, Novara, 39, cucitrice;
Vanni Francesco, Coreglia (Lucca), 27, figurista;
Vassallo Giovanni, Genova, 29, contadino;
Vetrale Giuseppe, Montano (Citra), 38, giornaliere;
Volfi Pietro, Crodo (Ossola), 31, ramaio;
Valgrande Francesco, Volpiano (Torino), 31, contadino;
Volante Modesto, Torino, 45, id.;
Volfi Vincenzo, Crodo (Ossola), 36, mugnaio;
Vercelloni Pietro, Cigliano (Vercelli), 52, contadino;
Valle Francesco, S. Margherita, 24, negoziante;
Vercellone Michele, Siano (Salerno), 24, minatore;
Varalda Carlo, Fontanetto (Vercelli), 26, contadino;
Vanni Antonio, Coreglia (Lucca), 22, figurista;
Varcelotti Antonio, Villaregia (Ivrea), 37, contadino;
Vernetti G. B., Forno di Rivara (Torino), 23, id.;
Vacchino Giuseppe, Mondovì, 37, cuoco;
Villa Giovanni, Brescia, 22, corista;
Vinelli Luigia, Rio Janeiro, 17, figlia;
Vinelli Carolina, Rio Janeiro, 15, figlia orf.;
Vinelli Gio. Batt., id., 13, figlio orf.;
Vanoli Bernardino, Valdomino, 18, giornaliere;
Valva Vincenzo, Diano, 18, contadino;
Vita Francesco, Tramutola, 27, merciaio;
Zambrino Giuseppe, Moliterno, 24, giornaliere;
Zaroni Giocondo, Granarolo (Lucca), 21, figurista;
Zannone Pietro, Mercenasco (Ivrea), 41, contadino;
Zanetti Giacinto, Piacenza, 46, negoziante;
Zacchi Marco, Coreglia (Lucca), 26, figurista;
Zunino Giuseppe, Altare (Savona), 52, vetraio;
Zanetta Silvestro, Bugnana (Ossola), 53, negoziante.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GL' INSEGNANTI. — Capitale sociale L. 272,623 28.

Conto di Cassa del mese di agosto 1862.

Caricamento.

Fondo in cassa a tutto luglio 1862 . .	L.	1883 16
Entrata del mese di agosto	»	5298 31
Caricamento totale addì 31 agosto 1862	L.	7181 47

Scaricamento.

Spese di personale	L.	295 80
Spese d'ufficio e di corrispondenza . .	»	9 80
Sussidi eventuali a Soci	»	91 15
Sussidi annuali a Soci, 1° semestre . .	»	216 »
Acquisto di cedole della rend.ª di L. 295 .	»	4147 05
Fondo in cassa a tutto agosto 1862 . .	»	2121 67
Totale pari al caricamento	L.	7181 47

Il Dirett. della Società prof. P. Bianchi.

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 1.o al 7 settembre 1862.

MERCATI	Quantita' esposte ettol.	Quantita' esposte miria	Prezzi da	Prezzi a	Prezzo medio
Cereali (1) *per ettolitro*					
Frumento	2000	»	21 75	22 95	22 35
Segala	1025	»	14 90	15 75	15 32
Orzo	500	»	12 40	13 50	12 95
Avena	2750	»	9 »	10 »	9 50
Riso	1575	»	23 25	26 50	23 87
Meliga	6470	»	14 75	16 10	15 42
Vino *per ettolitro* (2)					
1.a qualità	1871	»	48 »	66 »	57 »
2.a Id.			30 »	44 »	37 »
Burro *per chilogramma*					
1.a qualità	»	1525	2 10	2 25	2 17
2.a Id.			1 85	1 90	1 87
Pollame *per caduno*					
Polli . . n. 10360	»	»	» 75	1 60	1 17
Capponi » 5263	»	»	1 75	2 25	2 »
Oche » 45	»	»	3 50	4 25	3 87
Anitre » 2670	»	»	1 23	1 60	1 42
Galli d'India 1965	»	»	2 50	4 50	3 50
Pescheria fresca *per chilo*					
Tonno e Trota	»	31	3 50	4 »	3 75
Anguilla e Tinca	»	80	1 60	2 10	1 85
Lampreda	»	»	» »	» »	» »
Barbo e Luccio	(3) »	46	1 10	1 20	1 15
Pesci minuti	»	90	» 75	» 85	» 80
Ortaggi *per miria*					
Patate	»	3200	» 95	1 »	» 95
Rape	»	500	1 40	1 30	1 45
Cavoli	»	2000	» 90	1 »	» 93
Frutta *per miria*					
Castagne	»	80	2 50	3 75	3 12
Id. bianche	»	»	» »	» »	» »
Pere	»	2300	» 75	1 50	1 12
Pesche	»	1000	1 50	3 50	2 50
Uva	»	2150	2 75	3 50	3 12
Legna *per miria*					
Quercia	»	22699	» 40	» 44	» 42
Noce e Faggio			» 36	» 40	» 38
Ontano e Pioppo			» 30	» 32	» 31
Carbone *per miria*					
1.a qualità	»	6500	1 10	1 20	1 15
2.a id.			» 70	» 75	» 72
Foraggi *per miria*					
Fieno	»	4000	» 73	» 80	» 77
Paglia	»	3000	» 45	» 50	» 47
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE					
Pane *per cadun chilo*					
Grissini			» 50	» 55	» 52
Fino			» 40	» 45	» 42
Casalingo			» 30	» 35	» 32
Carne *per cadun chilo* (4)		*Capi macellati*			
Sanati	»	76	1 35	1 60	1 47
Vitelli	»	415	1 30	1 40	1 35
Buoi	»	75	1 25	1 35	1 30
Moggie	»	87	» 75	» 85	» 80
Soriane	»	15	» 60	» 70	» 65
Maiali	»	»	» »	» »	» »
Montoni	»	150	1 »	1 10	1 05
Agnelli	»	9	» 90	1 »	» 95
Capretti	»	»	» »	» »	» »

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all'ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 23 50.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Ai macelli municipali sulla piazza Emanuele Filiberto, casa della Città, in via Provvidenza, casa Rorà, ed in via dell'Accademia Albertina, casa Casana, si vende la *Carne di Vitello* a L. 1 31 cadun chilo.

NECROLOGIA. — La *Perseveranza* consacra un articolo necrologico alla memoria del dottore Carlo Esterle, membro del consiglio provinciale di sanità, chirurgo capo e professore di ostetricia teorico-pratica presso l'ospedale maggiore di Novara. Italiano d'indole come di sangue il trentino Esterle difese nel famoso Parlamento di Francoforte il suo paese nativo e l'Italia. Il dottore Esterle soccombeva il 6 settembre nell'età di 44 anni, vittima della sua professione.

NOTIZIE ACCADEMICHE. — La R. Accademia della Crusca tenne il 7 corrente la solenne adunanza consueta alla quale assistevano il Prefetto, numerosi e cultissimi uditori, fra cui molte donne gentili. Il vicesegretario cav. can. Brunone Bianchi lesse il rapporto annuale, e fece breve commemorazione degli accademici defunti, prof. Marcantonio Parenti e cav. Angelo Pezzana; il senatore cav. prof. Silvestro Centofanti lesse l'elogio dell'accademico conte Cesare Balbo. Ambidue riscossero frequenti ed unanimi plausi. (*Monitore Toscano*).

METEOROLOGIA. — Il *Giornale di Roma* pubblica la seguente nota del P. Angelo Secchi:

La giornata di ieri (4) fu tale che non poteva essere peggiore, e parve una d'inverno per la pioggia, per l'oscurità e per l'enorme umidità. Se ne distingueva pel caldo sciroccale e per i continui temporali che l'uno succedevasi all'altro, con tuoni e lampi quasi continui e scaricavano acqua copiosa ad ogni mutar di venti che stavano in perpetuo contrasto. La pioggia caduta è stata 52 millimetri, quantità affatto straordinaria. Già da più giorni si vedeva che s'accostava qualche gran burrasca essendo i magnetometri sturbati e il barometro stando in un continuo stato di fluttuazione; questa agitazione del barometro giunse al suo sommo ieri, nella cui curva si contano oltre a 7 vibrazioni ben distinte e tra queste 2 che si estesero a 5 millimetri in meno di un'ora. Questa mattina è risalito e la curva ha ripigliato il suo aspetto ordinario tranquillo, e il vento è voltato a ponente.

Ieri sera salì pure il magnetometro bifilare, onde tutto promette che il grosso della burrasca sia passato.

PREMIO RIBERI.

Lego la somma necessaria in rendita del 1849 perchè, ogni triennio, si possa dare un premio di lire 20,000 dall'Accademia R. medico-chirurgica che ho contribuito a formare, sicchè i premii abbiano ad essere sette, e quindi per la durata d'anni 21.

Testamento Riberi.

La R. Accademia medico-chirurgica di Torino, come esecutrice dell'ultima volontà del benemerito suo socio il commendatore prof. Alessandro Riberi, pel conseguimento del premio di L. 20,000 dal medesimo istituito e decorrente dal primo di gennaio 1862 al 31 dicembre 1864, ha stabilito le norme seguenti:

1. Possono concorrere al premio tutti i lavori scientifici appartenenti allo scibile medico-chirurgico, manoscritti o pubblicati nel triennio del concorso, inviati all'Accademia per tale scopo e preferibilmente quelli che segnassero un vero importante progresso nella scienza.

2. I manoscritti, per cura dei loro autori, saranno redatti in caratteri chiari, nitidi ed intelligibili. Dei lavori stampati dovranno essere inviati due esemplari.

3. Le opere siano stampate o manoscritte potranno essere dettate in lingua italiana, latina o francese.

4. È libero ai concorrenti per manoscritti di manifestare o non il proprio nome: in quest'ultimo caso sarà al lavoro unita una scheda suggellata secondo le consuetudini accademiche.

5. I concorrenti dovranno inviare i loro lavori alla Accademia franchi di spese, ed in qualunque epoca del triennio purchè non dopo il tempo perentorio del 31 dicembre 1864.

6. Le opere presentate pel concorso rimarranno proprietà dell'Accademia: trattandosi di manoscritti l'autore facendosi conoscere al presidente, potrà a proprie spese ricavarne copia.

7. La Commissione esaminatrice dei titoli dei concorrenti sarà tolta dal seno della R. Accademia medico-chirurgica, la quale pronuncierà poi il suo definitivo giudizio, per quanto sarà possibile, entro i primi sei mesi della chiusura del concorso.

8. Sarà escluso il concorrente che avrà in qualche modo preso parte al giudizio.

9. La relazione della Commissione sarà fatta di pubblica ragione.

Torino, il 5 di gennaio 1862.

Il segretario gen. Pietro Marchiandi. — *Il presidente* P. C. Demaria.

N. B. Gli Autori, nella lettera d'invio, sono pregati di voler accennare le parti od argomenti più importanti dei loro scritti od opere, che stimano dovere maggiormente fissare l'attenzione dell'Accademia giudicante.

Si pregano i giornali nazionali ed esteri di voler riprodurre il presente avviso.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 11 SETTEMBRE 1862.

In seduta del 1.o corrente il Consiglio provinciale di Teramo (Abruzzo Ulteriore I.o) e in seduta del 10 corrente quelli d'Ascoli e Macerata costituirono il proprio ufficio di presidenza nel seguente modo:

Ascoli.

Loredano-Luciani marchese, presidente;
Salvati avv. Francesco, vice-presidente;
Spallazzi prof. Giovanni, segretario;
. . . . , vice-segretario.

Macerata

Lauri conte Tommaso, presidente;
Lazzarini conte Lorenzo, vice-presidente;
Gentili avv. Tarquinio, segretario;
Scipioni dottor Giacomo, vice-segretario.

Teramo

De Cesari avv. Tito, presidente;
Pompizi dottor Nicola, vice-presidente;
Volpi avv. Bernardo, segretario;
Paolini avv. Giacinto, vice-segretario.

La Regia corvetta *Euridice* è giunta il 9 corrente a Elseneur (Danimarca). La marinaresca e gli alunni delle R. Scuole sono in buona salute.

Un dispaccio da Ragusi 9 settembre all'*Oss. Triest.* annunzia che il principe del Montenegro ha accettato tutte le condizioni di Omer pascià. Ivo Rakov rimise i relativi documenti ad Omer pascià.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Belgrado, 9 *settembre*.

Nel conflitto di Ongitza i turchi furono disfatti. Un intervento diplomatico ha provocato un'armistizio. I turchi sono circondati nella fortezza. 170 magazzini e 130 case del quartiere serbo furono incendiate: le restanti sono molte danneggiate. La città è quasi distrutta. I turchi ebbero 30 morti e dodici feriti; i serbi un morto e sette feriti.

Vienna, 10 *settembre*.

Belgrado, 10. Furono pubblicati i risultati delle conferenze di Costantinopoli. I turchi abbandoneranno la fortezza di Sokol e di Ongitza; continueranno ad occupare la fortezza di Belgrado il cui raggio sarà esteso. Gli abitanti turchi che lascieranno Belgrado riceveranno un indenizzo.

Parigi, 10 *settembre*.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0[0 — 69 65.
Id. id. 4 1[2 0[0 — 96 70.
Consolidati Inglesi 3 0[0 — 93 3[4.
Fondi Piemontesi 1849 5 0[0 — 70 70.
Prestito italiano 1861 5 0[0 — 70 95.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 946.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 370.
Id. id. Lombardo-Venete — 608.
Id. id. Romane — 335.
Id. id. Austriache — 478.

Ragusa, 10 *settembre*.

Il trattato turco-montenegrino comprende quattordici articoli, tre dei quali sono di già conosciuti. Gli altri articoli stipulano l'apertura di una strada commerciale sino a Cettigne e mantengono la demarcazione delle frontiere stabilita nel 1859. Grahovo viene ceduta ai Montenegrini. I disertori vengono scambiati. Verranno aperte relazioni commerciali tra il Montenegro e le provincie limitrofe.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Avviso al Pubblico.

Alle ore 8 antimeridiane del 22 settembre p. v. sotto una tettoja delle merci nella Stazione di Porta Nuova in questa Capitale, si procederà col mezzo dei pubblici incanti alla vendita di varii oggetti appartenenti a Militari dell'Esercito Francese, che guerreggiò in Italia nell'anno 1859, e non stati finora reclamati.

Il prodotto ricavatone verrà versato nella Cassa del Comitato delle sottoscrizioni a favore dei feriti dell'Esercito medesimo. Tali oggetti consistono specialmente in effetti di *vestiario, carta da cigaretti, caffè, zuccaro, sapone, pippe, zolfanelli di varie qualità, sacchi da viaggio, bauli, casse, ecc., ecc.*

Torino, addì 30 agosto 1862.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

11 settembre 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0[0. C. d. g. p. in liq. 70 75 80 70 pel 30 settembre.
C. della m. in c. 71 45 35 35 45 — corso legale 71 40 — in liq. 71 25 30 45 20 25 pel 30 settembre, 71 55 50 40 p. 31 8bre.
Id. piccole rendite. C. della matt. in c. 71 60 75 75. Corso legale 71 69.

Dispaccio officiale.

BORSA DI NAPOLI — 10 settembre 1862.

Consolidati 5 0[0, aperta a 71 05, chiusa a 71 10.
Id. 3 per 0[0, aperta a 48 25, chiusa a 48 25.

G. Favale gerente.

SPETTACOLI D'OGGI.

CARIGNANO. (ore 7 1[2). Opera *Vittore Pisani* — ballo *La silfide a Pekino.*

ROSSINI. (ore 8). La dramm. Comp. Capella e Guinzoni recita: *Una peccatrice.*

GERBINO (ore 8). La dramm. Comp. Bellotti-Bon recita: *La statua di carne.*

ALFIERI. (ore 8 1[2) La dramm. Comp. Marchi e Arcelli recita: *Un nuovo Figaro — I sogni di Flick e Flock.*

SAN MARTINIANO. (ore 7 1[2). si rappresenta colle marionette: ballo *La battaglia di S. Martino.*

I signori associati il cui abbuonamento scade col 15 corr. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del Giornale.

PREFETTURA
DELLA
PROVINCIA DI TORINO

AVVISO

Appalto della costruzione di un carcere Giudiziario Cellulare in Sassari, la di cui spesa è calcolata a L. 758,229, 68; secondo il progetto compilato dal signor architetto Cav. Giuseppe Polani in data 21 dicembre 1861.

Negli incanti oggi tenutisi in quest'Ufficio per l'appalto sopra indicato, a tenore del precedente avviso d'asta delli 2 agosto p. p., ebbe luogo il relativo deliberamento col ribasso di L. 6, 95 ogni cento lire e così per la complessiva somma di L. 705,532, 72.

Il termine utile per fare il ribasso non inferiore al ventesimo sul predetto prezzo di 1 deliberamento essendo di giorni 15, si previene il pubblico ch'esso scade al mezzogiorno di mercoledì 17 settembre corrente, dopo il quale, non venendo fatto detto ribasso, quel deliberamento rimarrà definitivo.

Torino, il 2 settembre 1862.

Il Segretario Capo
G. BOBBIO.

CITTÀ D'ALBA

Sono vacanti in queste Scuole Tecniche pareggiate li seguenti posti, cioè:

1 Professore reggente di matematiche, coll'annuo stipendio di L. 1,280;

2 Professore reggente di lingua francese, con L. 1,120.

Uno di questi due verrà incaricato dell' insegnamento della contabilità nel 3.o anno coll' indennità di L. 300.

3. Incaricato per la lingua italiana, storia e geografia per il 1.o anno con L. 840;

4 Incaricato per gli elementi di Storia naturale e Fisico-Chimica per il 3.o anno, con L. 600.

Le domande coi prescritti documenti dovranno essere presentati alla Segreteria civica fra e per tutto il 15 pross. v. settembre.

Alba, 13 agosto 1862.

Il Sindaco G. BUSCA.

ISTMO DI SUEZ

I signori Azionisti in ritardo del pagamento del 1.o luglio 1862, di lire cento per azione, sono pregati di farlo al più presto mediante rimborso degli interessi di ritardo dal 1.o luglio scorso.

I Banchieri della Società,
DUPRÉ Padre e Figli
via dell'Arsenale, num. 15.

STRADE FERRATE MERIDIONALI

Nel giorno 18 corrente alle ore 3 pomeridiane in Torino nel Palazzo Lamarmora, via Lamarmora n. 8 in rogito del notaro cav. Turvano, si procederà alla costituzione della Società Italiana della Strade Ferrate Meridionali.

Torino 10 settembre 1862.

AVVISO

La Società anomina dai Sarti invita i suoi Azionisti di presentarsi il 22 del corrente, alle 7 pomeridiane, nel solito locale per l'annuale rendiconto.

P. Cantarella, *Direttore.*

NOTIFICAZIONE

La vedova Chiara Demo rende noto che continua ad esercire sotto la stessa ditta il negozio da Pasticciere e da farine, in via della Provvidenza n. 9; spera pertanto vedersi onorata della medesima confidenza che godeva il defunto di lei marito.

REVOCA DI PROCURA

Con atto 28 ora scorso agosto il signor Luigi Egidio Lenzi Pescarmona, residente a Rocchetta Tanaro, ha revocato la procura che aveva passato alla signora Marietta Cerruti di lui moglie, con altro atto del 14 stesso mese.

Asti, 6 settembre 1862.

Vittorio Aluffi p. c.

REVOCA DI PROCURA

Per atto 4 settembre 1862, rogato Credazzi not. in Voghera, il signor Giuseppe Cerutti fù Giovanni Batt. nato a Novara e domiciliato a Voghera, rivocò la procura speciale e generale passata in capo al sig. Emilio Osta fu Domenico, nato a Valenza e domiciliato in Voghera, ricevuta dal not. Pezzani il 7 dicembre 1860, per rappresentarlo nell'esercizio del negozio di pannine e stoffe, che esso Cerutti tiene in Voghera e per l'esigenza dei crediti da tale negozio dipendenti, per cui dal giorno 4 corrente la succitata procura rimane nulla e come non avvenuta e non avrà più effetto alcuno.

Torino, il 10 settembre 1862.

SVINCOLAMENTO DI CEDOLA.

Essendo deceduto fin dalli 25 dicembre 1861, Giulio Cesare Savant usciere in suo vivente al tribunale di commercio di Torino, se ne porge avviso a senso dell'art. 7 del reale decreto 2 gennaio 1856, al fine di aver svincolata la rendita data in cauzione pel suo esercizio.

Torino, 21 agosto 1862.

Gio. Domenico Savant padre.

INSTANCE D'ORDRE.

Par décret de M. le président de ce tribunal du 23 août dernier, et ensuite de la subhastation poursuivie par la dame Mattone Léopolde veuve Dusnasso, domiciliée à Turin, la quelle a fait élection de domicile en la personne du procureur soussigné, contre Cheneuil François-Antoine de Donas, a été déclarée ouverte l'instance d'ordre contre ce dernier, et monsieur le juge André Chio a été commis pour ses opérations; en même temps il a été enjoint à tous les créanciers de produire et déposer au greffe de ce tribunal leurs demandes motivées avec les titres à l'appui, dans le délai de 30 jours de la notification de l'ordonnance, soit décret.

Aoste, le 1 septembre 1862.

Laurent proc.

INCANTO.

All'udienza del tribunale di questo circondario in data 30 settembre corrente ad un'ora pomeridiana sull'instanza della damigella Margherita Cornaglia da Carmagnola, si procederà contro il concorso del Gioanni Michele Coraglia e contro li terzi possessori Anna ed Angela sorelle Toja, Giuseppe Toja, Giovanni Battista, Francesco, Vittorio, Giovanni ed altro Giovanni fratelli Toja fu Lorenzo, Patrone Vincenzo, Anna ed Angela fratello e sorelle, Delfina Fantone moglie di Giuseppe Benza, Cussino Antonio e Lorenzo fratelli fu Giovanni Battista, Barbero Antonio e conte Leonardo Albertengo di Monasterolo, all'incanto e successivo deliberamento di alcuni beni stabili situati sul territorio di Villafranca Piemonte, divisi in sei distinti lotti, composti di campi, prati e boschi, nelle regioni Villarmando di San Luca, Villarmando di Santa Maria, Guglielma, Prachioso, Guglielma Inferiore, Signorina ed Ormetti, alli numeri di mappa 53, 459 parte, 717, 70, 247, 307, 308, 2515 e 2687, e di cui nel bando venale 26 agosto ultimo scorso, autentico Gastaldi.

Pinerolo, 1 settembre 1862.

Lamarchia p. c.

NUOVO INCANTO.

Dietro aumento del sesto fatto da Antonio Vigliani fu Francesco per persona a dichiararsi agli stabili situati in territorio di Bianzè di cui nei lotti 2 e 3 del bando 6 scorso luglio, essendosi mandato escludere il lotto primo, e stati subastati a pregiudicio del negoziante Carlo Tego fu altro Carlo residente a Bianzè ad instanza delli sig. geometra Carlo, avvocato Ferdinando ed Enrico fratelli Mazzucchelli fu Giovanni Battista da Chivasso, ed a loro deliberato con sentenza 16 or varcato agosto al prezzo da loro offerto al lotto 2 di L. 400, ed al lotto 3 di L. 950, con decreto del sig. vice-presidente di quel Tribunale di circondario del 1 volgente mese di settembre pel nuovo incanto venne fissata l'udienza del medesimo Tribunale del dì 27 corrente mese di settembre ore dodici meridiane, quale avrà luogo sull'aumentato prezzo il lotto secondo di lire 470, ed il terzo di lire 1010, ed alle condizioni di cui nel nuovo bando 1 detto settembre.

Vercelli, 4 settembre 1862.

Anselmi, proc.

SUBASTAZIONE.

Si fa noto al pubblico che all' udienza che sarà tenuta dal Tribunale del circondario di Torino nel mattino del quattro ottobre prossimo, sull' istanza del sig. conte Giuseppe d'Harcourt, domiciliato in Torino, e rappresentato dal procuratore capo Angelo Chiesa, avrà luogo l'incanto per via di subastazione stata in odio del sig. Francesco Antonio Bellora ordinata da questo Tribunale, delli stabili infradescritti da esso Bellora posseduti in questa capitale, e sulli territori di Casalgrasso, Pancalieri e Polonghera, li quali verranno deliberati al maggior offerente in aumento ai prezzi infra indicati, e sotto l'osservanza dei relativi patti e condizioni inserte nel relativo bando venale, del 30 scorso agosto, e relazioni di perizia Lardone e Bossi, di cui si potrà avere visione nell' ufficio del causidico sottoscritto in Torino, via Doragrossa, n. 28, piano 2.

Descrizione degli stabili da subastarsi.

Beni in territorio di Torino.

Casa posta in questa città, sezione Monviso, in via Carlo Alberto, n. 42, 44, 46, in via Valentino, nn. 7, 9, 11, corso del Re n. 1, distinta in mappa colli n. 30 a 56, inclusivamente sul piano B. dell' isola 34.ma intitolata S. Ferdinando, fra le coerenze a levante della via Carlo Alberto, già via Goito, a giorno del corso del Re, a ponente della via del Valentino, a notte dell'avv. Tommaso Beria, diviso in tre lotti come infra seguono, come sono segnati nel tipo Bossi, quotato del tributo prediale pel corrente anno di lire 3934, cent. 60.

Lotto primo.

Tinto in rosso.

Che si espone in vendita sul prezzo di L. 80,000.

Trovasi coerenziato all'est dal terzo lotto, al sud dal secondo lotto, all'ovest dalla via del Valentino, ed al nord dalla casa e siti del sig. avv. Beria sudd., tramediante muro comune.

Contiene a pian terreno nella manica del nord, due scuderie capaci di nove piazze da cavallo, oltre ad un'altra piccola di una sola piazza, nascente dalla costruzione del muro di separazione del primo dal terzo lotto, coi relativi fenili soprastanti.

Nella vicina manica isolata nel cortile sono sei locali a pian terreno, altrettanti al primo piano, ed altri sei al secondo, con ballatoi verso sud, tanto al primo che al secondo piano.

Nella manica prospettante nella via del Valentino, si contiene oltre ad un piano di cantine sotterranee, quindici ambienti fra botteghe, retrobotteghe e camerini a piano del suolo in volta, un portone ed una porticella ed i locali superiori a questi al primo, al secondo ed al terzo piano, coi relativi sottotetti.

È pure annesso a questo lotto il cortiletto tinteggiato in rosso chiaro, e la comunione di quello grande lasciato in bianco nel piano.

Lotto secondo.

Tinto in bigio e nero.

Che si espone in vendita sul prezzo di L. 100,000.

Trovasi coerenziato all'est dal terzo lotto, al sud dal viale del Re, all' ovest dalla via del Valentino, ed al nord dal primo lotto avanti specificato, e contiene nella manica isolata alla parte sud del cortile maggiore due rimesse, con inferiori cantine e due camere sopra, servite da scala e sormontate da terazzo in asfalto.

Nelle maniche verso il viale e la via del Valentino esistono oltre ad un piano di sotterranei, diciannove ambienti a piano del suolo, fra botteghe, retrobotteghe e gabinetti, tutti in volta, sopra di cui ve ne sono ventuno altri al primo piano, altrettanti al secondo ed al terzo piano.

Lotto terzo.

Tinto in giallo.

Che si espone in vendita sul prezzo di L. 220,000.

Trovasi coerenziato all'est dalla via Carlo Alberto, al sud dal viale del Re, ed all'ovest dalli lotti primo e secondo, a nord dalla casa Beria.

Contiene nella manica nord, tre scuderie capaci in tutte di nove piazze da cavallo, coi superiori fenili e pagliaio.

Nella manica isolata in cortile, rimpetto le suddette scuderie, quattro ambienti a piano terreno, con scala, 3 altri locali al primo piano con andito, e 4 membri al secondo piano con ballatoi verso sud.

Nell'altra manica isolata verso il sud del cortile, due rimesse colle superiori camere e col soprastante terrazzo e sottostanti cantine.

Nella gran manica prospettante la via Carlo Alberto, oltre al portone o vestibolo esistono a pian terreno 19 ambienti, tra botteghe, retrobotteghe ed alloggi, di quali ambienti, alcuni sono divisi e suppalcati, e ciò oltre a due gabinetti e corridoi. Altrettanti ne esistono all' ammezzato. Al piano nobile gli ambienti sono 20 ed al secondo; quanto al terzo ne esistono 21.

Nel tetto poi sono 21 soffitte, servite di un getto d'acqua potabile nel corridoio loro.

Descrizione dei beni siti nei territori di Casalgrasso, Polonghera e Pancalieri gravati dell' annuo tributo pel corrente anno di L. 1388,72. Divisi in sei lotti.

Lotto primo.
Che si espone in vendita
sul prezzo di L. 52,000.

Prima cascina del Castello, denominata di levante, sulle fini di Casalgrasso.

1. Fabbricato rurale composto di due maniche disgiunte, composta di tre membri al piano terreno, e quattro al piano superiore, con stalla e fenile superiormente e portone all'estremità di ponente, l'altra manica posta a mezzogiorno, è composta di sette campate di casi da terra, con portone all'estremità di ponente;

2. Aja tramediante le dette due maniche, il tutto simultenente e da scorporarsi a levante da maggior corpo, pel quantitativo di are 20, centiare 30, designati in mappa alli nn. 199 e 217 parte, sezione D, regione capo-luogo.

La giusta metà dell' orto di are 4, 50, che sono are 2, 25, a mezzogiorno dalle tettoie da scorporarsi, a levante in mappa al n. 217 parte, sezione D, regione capo-luogo.

3. Campo regione Brunetta, ettari 3, 91, 50, in mappa alli numeri 99 e 189, sezione A.

4. Prato, regione Barchetta, are 57, in mappa al n. 713, sezione B.

5. Campo regione Peschiera, ettari 3, 59, 51, in mappa, alli nn. 871, 872, sezione B.

6. Prato regione Bernasco, are 41, 40, in mapaa al n. 774, sezione B.

7. Prato, regione Bosco S. Pietro, are 106, 50, in mappa, alli nn. 910, 911, 912, 913, sezione B.

8. Prato nella stessa regione, are 87, 50, in mappa, alli nn. 926, 928, sezione B.

9. Campo regione Fallè, are 627, 22, in mappa. alli nn. 61 parte, 62 e 69, sezione C, n. 266, sezione D. e n. 33, sezione E.

10. Campo ed alteno simultenenti, regione Braida, di are 317, 64, scorporati a ponente da maggior pezza, in mappa al n. 224 parte, sezione C.

11. Campo regione Casrona, di are 441, in mappa, alli nn. 248, 249, sezione C.

12. Prato, ivi, con maceratoio da canapa, di are 332, cent. 27, scorporato a notte da maggior pezza, in mappa alli nn. 269 parte, 270, sezione C.

Totale quantitativo di questo primo lotto ettari 27, are 84, centiare 9, pari a giornate 73, tavole 6, piedi 6, oncie 3.

Lotto secondo.
Che si espone in vendita
sul prezzo di L. 43,000.

Cascina di mezzo, ossia seconda cascina del Castello.

Sulle fini di Casalgrasso.

13. Fabbricato rurale, composto di due maniche disgiunte, contenente l'una l'abitazione dell'affittavolo, con tre membri al pian terreno, e cinque altri al piano superiore, stalla e fenile; l'altra manica contiene n. 7 casi da terra posti a mezzogiorno, con aia tramediante, da scorporarsi nel mezzo da maggior corpo pel quantitativo di are 19, 50, in mappa al n. 217 parte, sezione D, regione capo-luogo.

La giusta metà dell'orto, ivi, di are 4, 50, che sono are 2, 25, da scorporarsi a ponente da maggior corpo, ed il sito di are 2, 50 a mezzogiorno delle tettoie, ed a ponente dell'orto, in mappa al n. 217 parte, sezione D.

14. Bosco regione Goretti, di are 58, 20, in mappa, al n. 277 parte, sezione A.

15. Campo regione Grisolo, are 581, 5, in mappa, al n. 632 parte, sezione A.

16. Alteno regione Braida, are 76, 21, da scorporarsi nel mezzo da maggior pezza, in mappa al n. 224 parte, sezione C.

17. Campo, regione Carrone di are 314, 15, scorporato a levante da maggior pezza, in mappa alli nn. 255 e 262 parte, sezione C.

18. Campo ivi, di are 658, 59, scorporato nel mezzo da maggior pezza, in mappa, al n. 268 parte, sezione C.

19. Prato ivi di are 471, 35, scorporato a mezzogiorno da maggior pezza, in mappa al n. 269 parte, sezione C.

Sulle fini di Polonghera.

20. Prato regione Risalba, are 57, 38, in mappa al n. 58 parte.

Sulle fini di Pancalieri.

21. Campo e bosco regione Pasturassa, di are 71, 25, in mappa al n. 2527.

Lotto terzo.
Che si espone in vendita
sul prezzo di lire 38,000.

Terza cascina del Castello denominata cascina di Ponente.

Sulle fini di Casalgrasso.

22. Fabbricato rurale, composto di due membri al pian terreno e due altri al piano superiore, con stalla e fenile superiormente, tettoia a mezzogiorno di sei campate, con aja tramediante, il tutto del quantitativo di are 15, 70, da scoporarsi a ponente da maggior corpo, in mappa, alli nn. 216 e 217 parte, sezione D, regione capo-luogo.

23. Alteno regione Braida, are 57, 15, da scorporarsi a levante da maggior pezza, in mappa al n. 224 parte, sezione. C.

24. Campo, regione Ghiare Campi, are 878, 69, in mappa alli nn. 35, 36 parte, sezione A, e n. 154 1/3, sezione E.

25. Campo e prati simultenenti nella regione Carrone, di are 378, 98, scorporati a levante da maggior pezza, con maceratoio, in mappa alli nn. 267 e 268 parte, sezione C.

26. Prato regione Gerbasso, are 194, 02, in mappa al n. 596 parte, sezione C.

27. Prato ivi, are 127, 60, in mappa alli n. 633 parte, e 641, sezione C.

28. Campo, già bosco, regione Ghiare Campi, are 125, 50, in mappa al n. 88 parte, sezione E.

Sulle fini di Polonghera.

29. Prato regione Risalba, are 259, 36, in mappa al n. 55 parte.

Totale quantitativo di questo lotto, ettari 20, 37, 00, pari a giornate 53, 45, 11, 6.

Lotto quarto.
Che si espone in vendita sul prezzo
di lire 49,000.

Cascina denominata il Carrone.

Stabili sulle fini di Casalgrasso.

30. Fabbricato rurale, composto di n. 6 membri, compresa la crotta, di stalla e fenile, tettoia di tre campate doppie, e forno a pane, con aia davanti ed orto, il tutto simultenente nella regione Carrone di are 51, 80, in mappa alli nn. 264, 265, sezione C.

31. Alteno ivi di are 139, 40, in mappa al n. 266, sezione C.

32. Campo ivi di are 187, 53, scorporato a ponente da maggior pezza, in mappa al n. 268 parte, sezione C.

33. Campo ivi di are 144, 90, in mappa al n. 263, sezione C.

34. Campo ivi di are 858, 15, scorporata a ponente da maggior pezza, in mappa al n. 262 parte, sezione C.

35. Campo e prato, ivi simultenenti, are 344, 58, scorporate a ponente da maggior pezza, in mappa al n. 269 parte, sezione C.

36. Bosco ivi, di are 70, 30, in mappa alli nn. 259, 260 e 261, sezione C.

37. Bosco regione Braida, oltre Varaita, are 9, 10, in mappa al n. 923, sezione C.

Sulle fini di Polonghera.

38. Prato, regione Risalba, are 289, 69, in mappa alli nn. 59, 60, 61.

39. Prato, ivi, are 100, 78, in mappa alli nn. 67, 68 parte.

40. Campo, regione Maria Castagna, are 154, 70, alli nn. 2, 3 e 4 parte di mappa.

Totale quantitativo di questo lotto, ettari 26, 50, 93, pari a giornate 69, 57, 1, 3.

Lotto quinto.
Che si espone in vendita sul prezzo
di lire 20,000.

Sulle fini di Casalgrasso.

41. Componesi questo lotto di un castello denominato Palazzo, di tre piani, di cui due signorilmente civilizzati, e contenenti n. 25 membri in sale a manger, sale di ricevimento, saloni, camere da letto ed anticamere; il terzo piano non civilizzato consta di sei membri doppi, e sottotetto, riducibili in dodici, sotterraneo diviso in 14 membri ad uso di cucina, cantine, boscaie e ghiacciaia, salone esterno sul lato di levante che dà accesso al primo piano per mezzo dell'anticamera, e due altre scale interne che comunicano con tutti li piani del castello, terrazzo al primo piano sul lato di ponente, con portico sottostante per tutta l'estensione del suddetto.

42. Altro fabbricato attiguo sul lato di mezzogiorno del castello, composto di un membro al pian terreno ad uso di serra-fiori, chiuso da grandi invetriate e di due membri al piano superiore che comunicano col castello.

43. Giardino adiacente a tre lati del castello, diviso in giardino a fiori, orto a verziere con pozzo d' acqua viva e piccola vasca da acqua in muratura con parapetto a ringhiera di ferro.

44. Altri fabbricati adiacenti, consistenti in casa d'abitazione dell'agente e giardiniere, in scuderie, tettoie, rimesse, il tutto simultenente, e della superficie di are 136, centiare 92, in mappa alli nn. 174 parte, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 e 225, sezione D, regione capo-luogo, cantone via del Palazzo, via Curva e via del Sole, e fra le coerenze a levante Lucia Farinelli, la contrada, e Battista Avalle, a giorno li fabbricati del primo, secondo e terzo lotto, a ponente il terzo lotto, a notte la contrada.

45. Forno a pane, regione capo-luogo, di centiare 30, in mappa al n. 230 parte, sezione D.

46. Molino, regione Molino, di centiare 59, in mappa, alli nn. 338 e 349, sezione C.

47. Orto, ivi, centiare 68, in mappa al n. 350 parte, sezione C.

48. Bosco, regione Bosco, di are 2, 36, in mappa al n. 478 parte, sezione C.

49. Canale del molino, di are 15, centiare 27, in mappa al n. 946 parte, sezione C.

Tutti li stabili sovra descritti alli numeri d'ordine 44, 45, 46, 47 e 48 inclusivamente sono indivisi con terzi partecipanti, signori fratelli Demorra, e signor Gabutti di Bistagno.

Inoltre n. 13 punti sopra 48, dei proventi del detto forno e molino, posti nell'abitato di Casalgrasso, comuni con li signori fratelli Demorra e di Bistagno suddetti, ed altri 13 punti sopra 48 dei proventi del porto natante sul torrente Macra, comune con li suddetti ed il Regio Demanio dello Stato.

Totale quantitativo di questo quinto lotto ettari 1, are 56, centiare 12, pari a giornate 4, tavole 9, piedi 8 ed oncie 7.

Lotto sesto.
Che si espone in vendita sul prezzo di L. 600
sulle fini di Casalgrasso.

50. Casa in due corpi disgiunti, di due membri caduno, e di cui uno ad uso di bottega da fabbro-ferraio, con corte tramediante ed orto retrostante, in tutto della superficie di are 3, 84, in mappa alli n. 198 e 199 parte, sezione D, regione capo-luogo.

Torino, 3 settembre 1862.

Angelo Chiesa, p. c.

CITAZIONE.

Instante il signor Trivella Antonio residente a Torino, l'usciere Boggio con atto in data d'oggi citò a senso dell'art 61 del codice di proc. civ., il signor Rivo Giuseppe addetto all'ufficio delle Regie Sale d'armi nell'arsenale generale, già residente a Torino, a comparire avanti la giudicatura sezione Dora, all'udienza del 13 corrente mese, ore 9 mattutine, per vedersi dichiarare tenuto al pagamento della somma di L. 600, cogli interessi a partire dal 9 giugno 1847 colle spese del giudicio.

Torino, 10 settembre 1862.

Debernardi sost. Bianciotti p. c.

CITAZIONE.

Sull'instanza della Margarita Rolfo vedova di Giuseppe Ruscone residente in Pinerolo, tanto in proprio che qual tutrice di sua figlia Giuseppa Ruscone, ammessa al beneficio dei poveri, venne con atto 2 corrente mese dell'usciere Chiarmetta, citato Ruscone Stefano fu Giuseppe merciaio ambulante, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire in via ordinaria avanti il tribunale del circondario di Pinerolo, entro giorni 10 oltre l'aumento legale e nel giudicio di divisione, già vertente tra detta Rolfo-Ruscone e figlia, e il Ruscone Margarita, Filippo Gatti, Ruscone Giuseppe Tommaso ed esso Ruscone Stefano, delle eredità paterna e materna, per ivi costituirsi un nuovo procuratore e vedersi far luogo alle conclusioni in tale giudicio prese per la consegna d'eredità, per le operazioni relative alla divisione e vedersi condannare assieme al fratello Giuseppe Tommaso, al pagamento verso essa Rolfo-Ruscone, in detta qualità, di L. 1098 40, ed interessi su lire 980 dal 21 febbraio 1831 e su L. 118 40 dal 13 febbraio 1832, colle spese del giudicio.

Pinerolo, 3 settembre 1862.

G. A. Canale p. c.

Torino, Tipografia G. FAVALE e C.